

**Provvedimento recante**

**“Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”**

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE  
21 febbraio 2014**

Il 26 settembre scorso la Consob ha pubblicato un documento di consultazione relativo alla bozza di Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Con riferimento al suddetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte di ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili. Tali osservazioni sono state pubblicate integralmente sul sito *internet* della Consob.

Il documento allegato contiene:

- 1) una tabella che riporta: - nella colonna di sinistra, il testo del Provvedimento sottoposto a pubblica consultazione, limitatamente alle disposizioni oggetto di osservazioni; - nella colonna centrale le osservazioni pervenute e, ove presenti, le proposte di modifica del testo del Provvedimento (osservazioni e proposte sono testualmente ritrascritte); - nella colonna di destra le relative valutazioni della Consob.
- 2) l’intero testo del Provvedimento con l’evidenziazione in barrato/grassetto delle parti modificate ad esito del processo di consultazione.

**Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
<p><b>1. FONTE NORMATIVA</b></p> <p>Le presenti disposizioni sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (<i>infra</i>: "decreto antiriciclaggio").</p>	<p>Con riguardo alla Struttura e Criteri Guida, dato il riferimento generico all'omologo Provvedimento di Banca d'Italia, si chiede di precisare che le disposizioni applicabili ai destinatari del presente provvedimento sono solo quelle contenute nel provvedimento stesso; ciò al fine di evitare una situazione di obiettiva incertezza giuridica in merito al contenuto degli obblighi e alle fonti normative di riferimento.</p> <p>Rispetto alla definizione dell'ambito di applicazione, si chiede di confermare, in sede di consultazione, che per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico il regolamento in oggetto si applica a tutti gli incarichi professionali assunti, non avendo riguardo al fatto che l'incarico sia nei confronti o meno di clientela rientrante nella categoria degli enti di interesse pubblico.</p>	<p>A) Si conferma che, sul piano dell'adeguata verifica della clientela, i Revisori sono destinatari soltanto delle disposizioni attuative di cui al Provvedimento Consob in consultazione.</p> <p>Nel documento di consultazione si è fatto riferimento al Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 (che disciplina la stessa materia ma con riferimento agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria), al solo fine di evidenziare che si ritiene necessario emanare disposizioni allineate, per quanto possibile, alle citate istruzioni della Banca d'Italia.</p> <p>Si evidenzia, al riguardo, che è lo stesso legislatore che, prevedendo lo strumento dell'intesa (v. art. 7, c. 2, del decreto antiriciclaggio), chiama le autorità di settore a dettare disposizioni il più possibile coerenti tra loro e rispondenti ai medesimi criteri-guida.</p> <p>B) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/43/CE, il perimetro dei soggetti vigilati dalla Consob è definito non più in base al dato formale dell'iscrizione ad un apposito albo dei soggetti svolgenti incarichi di revisione, bensì in funzione dell'evento fattuale dell'accettazione da parte dei singoli Revisori di almeno un incarico professionale da</p>

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
		<p>svolgere nei confronti di un ente di interesse pubblico.</p> <p>Si precisa, pertanto, che la disciplina del Provvedimento in esame si applica in relazione a tutti gli incarichi professionali svolti dai Revisori nei confronti sia di enti di interesse pubblico sia di soggetti non rientranti in tale categoria.</p>
<p><b>3. DEFINIZIONI</b></p> <p>Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:</p> <p>a) [...]</p> <p>b) <i>“cliente”</i>: il soggetto che conferisce ai Revisori l’incarico di revisione legale ovvero altro incarico professionale ammesso dalla normativa vigente in materia. Nel caso di incarico conferito ai Revisori dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, per <i>“cliente”</i> si intende la società nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis. Inoltre, in ogni incarico conferito dalla Rete o da terzi, <i>“cliente”</i> è l’entità oggetto della prestazione professionale, ad eccezione degli incarichi di</p>	<p>Gli incarichi di revisione legale rappresentano solo una delle attività rientranti nelle prestazioni professionali rese dal revisore legale o dalla società di revisione. Per tale motivazione si ritiene opportuno precisare la definizione di cliente in ragione della peculiarità della professione nonché delle diverse tipologie di incarichi, per poter validamente identificare il cliente in tutti i casi in cui la prestazione professionale sia diversa dalla revisione legale. A ciò si aggiunga il fatto che il revisore legale o la società di revisione, nell’ambito della propria attività professionale acquisiscono principalmente informazioni e notizie (che possono assumere rilevanza ai fini della normativa in questione) dal soggetto presso il quale vengono svolte le verifiche (piuttosto che dal soggetto conferente l’incarico, qualora differente da quello sul</p>	<p>1. A fini di maggior chiarezza, la definizione di <i>“cliente”</i> contenuta nello schema di Provvedimento sottoposto a consultazione è stata riformulata, riprendendo (con lievi adattamenti formali) la definizione di <i>“cliente”</i>, di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2007. Pertanto, nell’art. 3, c. 1, lett. b) è stata inserita la seguente definizione: «<i>“cliente”</i>: il soggetto al quale i Revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico».</p> <p>Tale definizione evidenzia che, ai fini dell’applicazione della disciplina antiriciclaggio, occorre tenere presente che, se di norma vi è coincidenza tra soggetto che conferisce l’incarico e soggetto nei cui confronti vengono svolte le verifiche, tuttavia tale coincidenza non ha luogo nella totalità dei casi.</p> <p>Ciò considerato, laddove vi sia dissociazione tra soggetto che conferisce l’incarico e soggetto nei cui confronti vengono svolte le verifiche, il <i>“cliente”</i> – ai sensi e per gli effetti della disciplina <i>de qua</i> – va identificato in quello nel cui interesse è resa la prestazione professionale.</p> <p>Tale criterio generale deve, tuttavia, essere concretamente declinato in</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
<p><i>acquisition due diligence</i> dove “cliente” è il soggetto a cui favore è resa la prestazione professionale;</p> <p>[...]</p>	<p>quale vengono svolte le attività di verifica).</p> <p>Sulla base di tali motivazioni sono state proposte alcune modifiche al testo del provvedimento, idonee a meglio precisare la definizione di cliente in base alle peculiarità della professione. Ciò consentirebbe di includere anche i casi in cui la prestazione professionale non abbia ad oggetto la revisione legale e il soggetto conferente l’incarico non coincida con quello sul quale vengono svolte le attività di verifica; il tutto fermo restando che il soggetto da identificare, salvo casi specifici, deve essere necessariamente uno solo, ossia il cliente presso il quale vengono svolte le verifiche. Al fine di rendere più agevole per i redattori del provvedimento gli effetti della portata della modifica proposta nella definizione di “cliente”, nell’Allegato alla risposta di Assirevi sono state elencate le diverse tipologie di incarichi professionali con l’indicazione del cliente da identificare ai fini della normativa in questione.</p>	<p>rapporto alle singole prestazioni professionali che il Revisore è chiamato a rendere.</p> <p>Pertanto, nel prosieguo, anche sulla base di quanto rappresentato da Assirevi, si illustra una rassegna di ipotesi particolari, nelle quali gli operatori potrebbero incontrare difficoltà interpretativo-applicative in sede di individuazione del “cliente” nei confronti adempiere agli obblighi previsti dalla normativa <i>de qua</i>.</p> <p>Alla luce della possibile insorgenza di tali difficoltà, di seguito vengono forniti i pertinenti orientamenti interpretativi.</p> <p><b><i>Conferimento ai Revisori di incarichi di due diligence.</i></b></p> <p>Rientrano in tale ambito le seguenti fattispecie:</p> <p>a) <i>acquisition due diligence</i>. Trattasi di ipotesi in cui il soggetto che conferisce l’incarico di <i>due diligence</i> al Revisore mira ad acquisire il controllo di una società indipendente (“target”).</p> <p>Considerate le finalità proprie della normativa in esame (prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) è necessario che le verifiche tipicamente insite nell’adeguata verifica della clientela siano svolte dal Revisore nei confronti del soggetto conferente l’incarico. Nel contesto di siffatte operazioni è infatti essenziale focalizzare l’analisi su quegli aspetti relativi al potenziale acquirente che potrebbero</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p>evidenziare un rischio di riciclaggio (ossia, sugli aspetti in cui tipicamente possono rinvenirsi le manifestazioni degli “<i>sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo</i></p> ”: v. il secondo <i>considerando</i> della Direttiva 2005/60/CE); <p>b) <i>vendor due diligence</i>. In tale ipotesi, se l’incarico è conferito al Revisore dalla stessa società “in vendita”, il “cliente” si identifica nella stessa società (soggetto al quale è resa la prestazione professionale). Ove, invece, l’incarico di <i>vendor due diligence</i> sia conferito al Revisore da un soggetto diverso dalla società “in vendita” (ad es., l’azionista di maggioranza o di minoranza, che vuole cedere la propria partecipazione) il “cliente” si identifica nel predetto soggetto cedente.</p> <p>In ogni caso, va rimarcato che restano fermi gli (autonomi) obblighi di segnalazione di operazioni sospette che dovranno eventualmente essere adempiuti in relazione a fatti di cui il Revisore dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso la società <i>target</i> (sul punto, cfr. anche l’art. 12.3 del Provvedimento in esame che prevede obblighi di controllo costante che possono permettere di acquisire dati ed informazioni riferiti anche a soggetti diversi dal “cliente”).</p> <p style="text-align: right;">* * *</p>

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
		<p><b><i>Revisione bilancio consolidato</i></b></p> <p>In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi siano incarichi separati conferiti dalla capogruppo e dalle società del gruppo. In tal caso, devono essere identificati come clienti tutte le società conferenti l'incarico;</li> <li>- il conferimento dell'incarico provenga dalla sola capogruppo (senza incarichi separati conferiti dalle altre società del gruppo). In tal caso, viene identificato come cliente soltanto la società capogruppo.</li> </ul> <p><b>2.</b> Nell'art. 3, c. 1, lett. b), del Provvedimento in esame, dopo aver enunciato il criterio generale di cui al precedente par. 1, sono state enucleate le ipotesi di maggiore rilevanza pratica in relazione alle quali potrebbero sorgere dubbi, per effetto della dissociazione tra soggetto conferente l'incarico e soggetto nei cui confronti vengono svolte le verifiche oggetto della prestazione professionale. Tali ipotesi sono ravvisabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) negli incarichi conferiti ai Revisori dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile;</li> <li>ii) in quelli conferiti al Revisore dalla Rete di appartenenza (così detti “incarichi riferiti”).</li> </ul> <p>Di seguito (parr. 2.1 e 2.2) ci si sofferma su ciascuna di tali</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p>fattispecie, evidenziando anche le ipotesi assimilabili a quelle espressamente disciplinate.</p> <p><b>2.1</b> “<i>Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis</i>”.</p> <p>In tale fattispecie, l’incarico è conferito al Revisore da un organo societario che – in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società – agisce non nel proprio interesse, ma nell’interesse della società della cui struttura organizzativa esso è parte integrante e presso la quale il Revisore va a svolgere la propria attività. Da ciò consegue che gli obblighi di adeguata verifica devono essere adempiuti dal Revisore con riferimento alla società oggetto delle operazioni di ispezione e di controllo di cui all’art. 2403-bis c.c.</p> <p style="text-align: right;">* * *</p> <p>Si evidenzia che alla medesima conclusione si deve pervenire in tutte le ipotesi analoghe in cui il conferimento dell’incarico provenga da altri organi/strutture sociali competenti nella materia <i>de qua</i> (ad es., l’organismo di vigilanza <i>ex D.Lgs. n. 231/2001</i>).</p> <p style="text-align: right;">* * *</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p>Altra ipotesi in cui, per analogia con le fattispecie di cui sopra, il “cliente” si identifica nella società oggetto di verifica è quella degli incarichi conferiti al Revisore dall’“attestatore” con riferimento a piani di risanamento e di concordato preventivo (cfr. art. 67, c. 3, lett. d e art. 160, legge fall.).</p> <p><b>2.2</b> <i>“Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all’entità oggetto dell’incarico”.</i></p> <p>Nel caso di gruppi societari transnazionali operanti in diversi ordinamenti, accade sovente che le prestazioni professionali (di revisione legale o di altra natura) siano rese, nei confronti delle singole società che compongono tali gruppi, da più Revisori facenti parte del medesimo <i>network</i> (il cui raggio di azione è anch’esso esteso ad una pluralità di Stati).</p> <p>In tale contesto, in particolare, è frequente l’ipotesi che l’incarico di cui trattasi venga conferito al Revisore italiano da un Revisore estero della stessa rete (tipicamente, il Revisore titolare dell’incarico nei confronti della società estera, che controlla la società italiana). In tale ipotesi, sebbene l’incarico provenga dal <i>network</i>, il Revisore italiano rende la propria prestazione professionale – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2007 – nei confronti della società italiana. È evidente, difatti, che l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica può aver luogo unicamente nei confronti della società che</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p>viene assoggettata ai controlli del caso e presso la quale saranno, quindi, acquisite le informazioni rilevanti (anche) ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Si evidenzia, tuttavia, che a diversa conclusione deve pervenirsi nel caso di incarichi anch'essi provenienti dalle consociate estere appartenenti allo stesso <i>network</i>, ma che, per la loro limitata portata e rilevanza, non sono tali da dar vita ad un rapporto apprezzabile tra il Revisore e la società italiana. Si fa riferimento ai così detti incarichi di “assistenza contabile staff”, aventi ad oggetto, ad esempio, la redazione di inventari fisici, l’interpretazione di normativa o di principi contabili locali ovvero la traduzione di documenti o bilanci.</p> <p>In tale ipotesi, di regola, il Revisore dovrà identificare come “cliente” la consociata estera conferente l’incarico, dal momento che la prestazione resa dal Revisore italiano si sostanzia in un segmento della complessiva attività svolta dalla medesima consociata estera, sicché non vi è alcun rapporto diretto tra il Revisore italiano e il cliente finale della consociata estera.</p> <p>Tuttavia, qualora la prestazione resa dal Revisore italiano assuma, nelle specifiche circostanze del singolo caso, una rilevanza tale (anche in termini di diretta assunzione di responsabilità professionale) da far sorgere una rilevante relazione con il cliente finale, come “cliente” dovrà essere identificato quest’ultimo.</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Un’ulteriore ipotesi in cui possono sorgere incertezze in sede di identificazione del “cliente” è quella degli incarichi ricevuti dal Revisore da parte di entità italiane appartenenti ad un medesimo <i>network</i>. Anche in tale ipotesi, la soluzione discende dalla rilevanza che, nel singolo caso, assume la prestazione resa dal Revisore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se la predetta prestazione assume un’autonoma rilevanza nell’ambito del più ampio incarico acquisito da altra entità italiana del <i>network</i>, si identifica come “cliente” il soggetto sul quale vengono svolte le attività professionali;</li> <li>- laddove, invece, la prestazione sia priva di tale carattere di autonoma rilevanza, il Revisore dovrà identificare come “cliente” la società italiana del <i>network</i>.</li> </ul> <p>3. Da ultimo, si ritiene opportuno, in un’ottica di prevenzione di incertezze interpretative, fare un sintetico riferimento alle residuali ipotesi illustrate da Assirevi, in relazione alle quali il tema dell’individuazione del “cliente” va affrontato alla stregua dei criteri generali sopra rappresentati.</p> <p><i>Agreed upon procedures</i> (incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di limitate procedure di revisione)</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<p>Anche in tali ipotesi, di norma vi è coincidenza tra il soggetto che conferisce l'incarico e quello nei cui confronti il Revisore è chiamato a svolgere le attività di verifica. Di conseguenza, il tema dell'individuazione del "cliente" non implica problemi interpretativi.</p> <p>Peraltro, anche in relazione alle <i>agreed upon procedures</i> può darsi l'ipotesi di una dissociazione tra soggetto conferente l'incarico e soggetto nei cui confronti svolgere le verifiche del caso.</p> <p>Di volta in volta, si ricadrà in una delle fattispecie descritte nel paragrafo precedente (ad esempio, incarico conferito dal collegio sindacale, incarico proveniente dalla rete, etc...), sicché è sufficiente, per brevità, rinviare agli orientamenti interpretativi ivi esposti.</p>
c) “ <i>dati identificativi</i> ”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza o domicilio, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove rilasciato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove rilasciato);	<p>Con riferimento alla definizione di “dati identificativi” si propone di introdurre in alternativa anche il riferimento al domicilio. In presenza di soggetti stranieri infatti, si fa presente che i documenti validi ai fini della loro identificazione non riportano necessariamente la residenza.</p> <p>Si fa inoltre presente che anche il passaporto, incluso tra di documenti ritenuti validi per l’identificazione della persona fisica, non riporta la residenza. Da ultimo anche la patente di guida, anch’esso documento incluso</p>	<p>L’art. 3 dell’Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio prevede che “<i>Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445</i>”.</p> <p>A norma dei citati artt. 1 e 35 del d.P.R. n. 445/2000, i documenti d’identità e di riconoscimento si identificano nella carta di identità e nei documenti di riconoscimento equipollenti (ossia, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
	<p>nell'elenco di quelli validi per l'identificazione, ha visto di recente abolire l'inclusione dell'informazione sulla residenza.</p>	<p>Nei documenti sopra citati è indicata di norma la residenza. Pertanto, i Revisori – come del resto confermato dalla prassi – ai fini dell'identificazione dei clienti fanno (<i>recte</i>, devono fare) riferimento al dato formale della residenza, ove disponibile.</p> <p>A tal riguardo, Assirevi indica alcuni casi in cui non è disponibile la residenza. Al riguardo, si rileva che recenti modifiche normative hanno comportato l'eliminazione dell'indicazione della residenza sui documenti di nuova emissione. Ciò è accaduto, ad esempio, nel caso della nuova patente di guida, in cui per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, del Codice della Strada (come modificato dal D.Lgs. n. 59/2011, che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della Direttiva n. 2006/126/CE) non è più riportata la residenza del titolare.</p> <p>Ciò considerato, tra i “dati identificativi” è stato inserito anche il domicilio, al quale occorrerà far riferimento, in via sussidiaria, in tutte le ipotesi in cui il dato della residenza non sia conoscibile (ivi compresa l'ipotesi in cui si tratti di soggetti stranieri i cui documenti validi ai fini della loro identificazione non riportino la residenza).</p> <p>Si sottolinea, peraltro, l'obbligo dei Revisori di compiere ogni indagine, nell'esercizio della loro diligenza professionale, al fine di acquisire dati certi, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, chiedendo ai propri clienti i dati pertinenti, ovvero ottenendo le informazioni in altro modo (cfr. art. 19, c. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 231/2007). A titolo di esempio, si pensi</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		all'ipotesi in cui un soggetto titolare di una certa carica sociale e del quale non sia nota la residenza, abbia eletto domicilio presso la società. In tal caso, la consultazione dei registri camerali potrà essere sufficiente a fornire dati attendibili ai fini di cui trattasi.
i) “rete”: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;	Assirevi propone la seguente formulazione della definizione di “rete”:  “i) “rete”: la struttura di cui all’art. 1, comma I, lett. l) D. Lgs. 39/2010;”.	La proposta di modifica è stata accolta.
8.1 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d), prima di iniziare l’esecuzione della propria prestazione professionale e a tal fine inseriscono nel relativo contratto clausole idonee a subordinare l’efficacia del conferimento dell’incarico al completamento delle attività di adeguata verifica della clientela.	Si osserva preliminarmente che il presente articolo tratta il momento e le modalità dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. Ad avviso di questa associazione, viste le difficoltà legate alla verifica dell’avveramento della condizione contrattuale (si pensi ad esempio alle verifiche aggiuntive che il revisore ritenesse eventualmente necessarie in presenza di un livello più elevato di rischio, l’accertamento o meno dell’avveramento della condizione in presenza	Tenuto conto delle osservazioni di Assirevi relative, in particolare, alle difficoltà interpretative che potrebbero sorgere in merito alle clausole idonee a subordinare l’efficacia del conferimento dell’incarico al completamento delle attività di adeguata verifica della clientela, si è ritenuto preferibile semplificare la disposizione in esame.  Si reputa, infatti, sufficiente prevedere che i Revisori adempiano agli obblighi di adeguata verifica prima di iniziare l’esecuzione della propria prestazione professionale. Siffatta previsione, oltre che conforme a quanto previsto dal successivo art. 10.1 del Provvedimento, risulta in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2007, che riconnette l’osservanza dei predetti obblighi non tanto alla fase di conclusione del contratto d’opera professionale,

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
	<p>di una differente interpretazione tra le parti in merito all'assolvimento dell'obbligo di collaborazione da parte del cliente, il termine entro il quale tale avveramento deve realizzarsi), e tenuto conto che la disciplina dell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica risulta già prevista a livello normativo e trattata anche all'art. 14 di questo provvedimento, si preferirebbe che fosse lasciata la facoltà (e non l'obbligo) di inserire o meno tale clausola a ciascuna associata nella proposta di servizi professionali. Per le motivazioni sopra riportate si suggerisce di modificare l'articolo come riportato nel testo.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Formulazione della disposizione proposta da Assirevi:</p> <p><i>"8.1 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d), prima di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale e a tal fine inseriscono nella proposta di servizi professionali, ove ritenuto necessario, clausole idonee a subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico al</i></p>	<p>quanto alla fase di esecuzione dello stesso. Secondo l'art. 16, c. 2, infatti <i>"I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale..."</i>.</p> <p>La medesima dizione (ossia, il riferimento al dovere di adempiere agli obblighi di cui trattasi prima di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale) è stata altresì inserita nel successivo articolo 9.3.</p> <p>Si rappresenta che resta impregiudicata la facoltà per i Revisori di inserire nella proposta di servizi professionali clausole idonee a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiamare l'attenzione della controparte sul fatto che, per effetto delle norme vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l'inizio della prestazione professionale avrà luogo solo dopo l'adempimento degli obblighi di identificazione e di verifica previsti dal Provvedimento in esame; ovvero a</li> <li>• subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico al completamento delle suddette attività.</li> </ul>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
	<p><i>completamento delle attività di adeguata verifica della clientela”.</i></p>	
<p>8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante.</p>	<p>Formulazione della disposizione proposta da Assirevi:</p> <p><i>“8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere o precedenti prestazioni professionali, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante”.</i></p> <p>Commento di Assirevi.</p> <p>La modifica richiesta al paragrafo 8.3 si giustifica con la tipologia di incarichi acquisiti dai revisori legali e dalle società di revisione e alla luce dell'aggiornamento comunque richiesto nell'ambito del controllo costante.</p>	<p>La proposta di integrazione è stata accolta. Si sottolinea che l'obbligo di aggiornare l'identificazione e la verifica, nell'ambito dell'attività di controllo costante, vale <i>a fortiori</i> nel caso in cui si faccia riferimento a precedenti prestazioni professionali.</p>
<p><b>9. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO</b></p> <p>9.1 Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante</p>	<p>In merito al paragrafo 9.1 si chiede di confermare in ambito di consultazione che in presenza di documento d'identità in corso di validità non è necessario richiedere altri documenti od effettuare ulteriori verifiche ai sensi del paragrafo 10.1.</p>	<p>Qualora sia stato acquisito un documento d'identità in corso di validità, non è necessario richiedere altri documenti od effettuare ulteriori verifiche, salvo che nel caso di specie sussistano <i>“dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore)”</i> (art.</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.		8.2, n. 2 del Provvedimento in commento).
9.2 Nel caso di cliente non persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguitate, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.	<p>Con riferimento al paragrafo 9.2 si chiede di confermare in sede di consultazione, anche alla luce di quanto riportato in merito al principio di proporzionalità di cui all'art. 4 e all'art. 5.1, che i dati identificativi sono solo quelli di cui all'art. 3 lett. c) per i soggetti diversi da persona fisica e che, con riferimento ai legali rappresentanti, le informazioni richieste siano unicamente quelle desumibili dai certificati camerali ed albi, e che pertanto non si deve procedere all'acquisizione né di un documento in corso di validità né dei dati identificativi relativi allo stesso. Inoltre, sempre in presenza di cliente non persona fisica, si richiede di confermare che non è necessario procedere all'identificazione del firmatario dell'incarico, atteso che è sufficiente accertarne i soli poteri di rappresentanza.</p> <p>Sempre con riferimento al paragrafo 9.2, si richiede di confermare in sede di</p>	<p>L'art. 3, c. 1, del decreto antiriciclaggio codifica il principio che i destinatari “... <i>adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività ... professionale</i>”.</p> <p>Nel solco di tale norma di legge si collocano le seguenti disposizioni del Provvedimento in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 4.2, lett. a), secondo cui i Revisori “<i>assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale</i>”;</li> <li>- l'art. 5.1: “<i>I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale</i>”;</li> <li>- l'art. 5.2: “<i>Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori ... prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del</i></li> </ul>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
	<p>consultazione che l'espressione "finalità perseguite" deve intendersi riferita ai soggetti diversi da persone giuridiche.</p>	<p><i>rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i>.</p> <p>Dalle disposizioni sopra riportate si evince che, sebbene i dati e le informazioni riportati in pubblici registri o albi siano di fondamentale importanza, tuttavia i Revisori – in base ai loro doveri di diligenza professionale – sono tenuti a valorizzare anche gli ulteriori dati ed informazioni, che nel singolo caso acquisiscono nello svolgimento della propria attività professionale.</p> <p>Si sottolinea, al riguardo, che la verifica dei dati costituisce un momento essenziale dell'attività di adeguata verifica (art. 18, c. 1, lett. a, del decreto antiriciclaggio) e che, nel singolo caso concreto, nonostante la disponibilità di atti formali, possono sussistere ragionevoli <i>"dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore)"</i> (cfr. art. 8.2, n. 2 del Provvedimento in esame, che riprende il combinato disposto dell'art. 16, c. 1 lett. e e c. 2, del decreto antiriciclaggio).</p> <p style="text-align: right;">* * *</p> <p>Si sottolinea che dall'art. 19, c. 1, lett. a, del decreto antiriciclaggio si evince il principio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chi conferisce l'incarico in nome e per conto di una società/ente;</li> </ul>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso in cui il “firmatario dell’incarico” sia persona diversa (es., procuratore) dal “legale rappresentante” vanno verificati sia a) il (particolare) potere di firma del primo; sia b) i (generali) poteri di rappresentanza del secondo.</li> </ul> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Si reputa non condivisibile l'affermazione di Assirevi secondo cui “l'espressione “finalità perseguiti” deve intendersi riferita ai soggetti diversi da persone giuridiche”, dal momento che lo scopo perseguito è un dato essenziale quanto meno nel caso di persone giuridiche diverse dalle società. Difatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mentre nel caso di queste ultime le finalità perseguiti si identificano sostanzialmente con l'oggetto sociale;</li> <li>- nel caso, invece, delle persone giuridiche non societarie, l'indicazione dello scopo perseguito è un dato essenziale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 361/2000: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”).</li> </ul>
9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima dell'accettazione dell'incarico. [...]	Con riferimento al paragrafo 9.3, si propone la modifica riportata nel testo al fine di evitare un disallineamento con quanto indicato nel paragrafo 8.1.	La proposta di modifica è stata accolta. Per le relative motivazioni si rinvia al commento relativo al precedente art. 8.1.

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
	<p>Formulazione della disposizione proposta da Assirevi:</p> <p><i>“9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima dell'inizio dell'attività professionale”.</i></p>	
<p>9.6 Per identificare il titolare effettivo, i Revisori chiedono ai propri clienti di fornire, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate; essi, inoltre, possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ed ottenere le informazioni pertinenti utilizzando altre fonti utili, ivi comprese le altre entità facenti parte della loro rete di appartenenza.</p>	<p>Con riferimento al paragrafo 9.6, si richiede di chiarire in sede di consultazione che il termine “chiedono” non trova applicazione nei casi in cui il revisore legale o la società di revisione ha già autonomamente ottenuto tutte le informazioni aggiornate e necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.</p>	<p>Sul punto si richiama l'attenzione sulla circostanza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 21, c. 1, secondo periodo, del decreto antiriciclaggio stabilisce l'obbligo dei clienti di fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione del titolare effettivo;</li> <li>- stanti gli obblighi di diligenza professionale tipici della fase di <i>client acceptance</i>, al suddetto obbligo dei clienti corrisponde il dovere del Revisore di richiamarli a fornire le informazioni in questione (v. in tal senso anche il Provvedimento Banca d'Italia sull'adeguata verifica, Parte seconda, Sezione IV).</li> </ul> <p>Alla luce di quanto sopra richiamato, risulta evidente che i predetti obblighi devono ritenersi già adempiuti, ove <i>“il revisore legale o la società di revisione ha già autonomamente ottenuto tutte le informazioni aggiornate e necessarie”</i> (v. osservazioni Assirevi).</p>
<p>12.4 I Revisori stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento delle informazioni</p>	<p>In merito al paragrafo 12.4, si osserva che nessuno dei sistemi di alimentazione del registro elettronico antiriciclaggio adottati dalle associate segnala in modo automatico la</p>	<p>Le affermazioni di Assirevi non sono condivisibili, perché contrastanti con il principio desumibile, in particolare, dall'art. 19, c. 1, lett. c), del decreto antiriciclaggio: <i>“... il controllo costante nel corso del</i></p>

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
<p>acquisite in sede di identificazione del cliente e del titolare effettivo. Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico ovvero quando risultino al Revisore che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.</p>	<p>scadenza dei documenti di identificazione e che un'eventuale modifica dei programmi richiederebbe pertanto un costo significativo non correlato al valore delle informazioni ottenibili. Peraltro l'incarico di revisione si configura, ai fini dell'aggiornamento dei dati già acquisiti, come "unica prestazione", e pertanto non c'è l'esigenza di aggiornamento continuo dei documenti d'identità, propria degli intermediari finanziari, mancando un'operatività nel continuo. Conseguentemente, non vi è la necessità di monitorare fino all'eventuale rinnovo dell'incarico o nuovo conferimento, la scadenza dei documenti di identificazione precedentemente raccolti. Si precisa che l'eventuale modifica dei poteri di rappresentanza, monitorata nel corso del controllo costante, comporta necessità di aggiornamenti nel registro elettronico antiriciclaggio solo nel caso di conferimento di nuovo incarico. Per contro, le informazioni sull'identità del titolare effettivo vengono comunque monitorate nell'ambito del controllo costante nel corso dell'incarico e, se del caso, aggiornate.</p> <p>Si richiede che in sede di consultazione sia confermato l'approccio sopra descritto, con relativo allineamento del testo del</p>	<p><i>rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua [...] tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute".</i></p> <p>In particolare, con riguardo ai singoli profili evidenziati da Assirevi, si sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 12.4 prevede la facoltà e non l'obbligo di avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti. Pertanto, rientra nell'autonomia organizzativa dei Revisori la predisposizione dei sistemi più opportuni per monitorare la validità dei documenti precedentemente acquisiti (eventualmente, secondo una ragionevole frequenza, prestabilita in funzione del livello di rischio);</li> <li>- non convincente è la conclusione secondo cui "<i>non c'è l'esigenza di aggiornamento continuo dei documenti d'identità</i>", dal momento che l'incarico di revisione si configura come "<i>unica prestazione</i>". Così ragionando, infatti, si oblitera l'essenziale carattere di durata proprio di tale prestazione. In altri termini, se è vero che l'incarico di revisione è unitario, è altresì vero che esso dà vita ad un tipico rapporto di durata (o continuativo), al quale risulta correlato il dovere di <i>on going monitoring</i> (eventualmente correlato alle verifiche, anche infrannuali, che il Revisore è tenuto a compiere nello svolgimento della propria prestazione).</li> </ul> <p>Il predetto dovere di <i>on going monitoring</i> implica, per sua natura, il dovere di tenere aggiornati nel continuo (e non soltanto in sede di</p>

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
	provvedimento.	rinnovo o nuovo conferimento dell'incarico) i dati relativi sia all'identità del titolare effettivo sia ai poteri di rappresentanza.
16.3 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.	In ordine al paragrafo 16.3, si chiede di confermare in sede di consultazione che con il termine "cliente" si intende unicamente il cliente persona fisica.	Si conferma che, per definizione (v. art. 1, c. 2, lett. o, del decreto antiriciclaggio), PEPs possono essere solo le persone fisiche (cfr. anche i principi GAFI).
16.4 Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati dall'organo con funzioni di amministrazione del Revisore ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega. I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure	In merito al paragrafo 16.4, si chiede di confermare in sede di consultazione che, attesa la struttura organizzativa propria in particolare delle società di revisione, in presenza di PEP l'autorizzazione all'avvio ed alla prosecuzione del rapporto possa essere data dal Responsabile della funzione di Risk Management. Ciò in quanto tale soggetto ha un'elevata autonomia gestionale, quindi in posizione non subordinata rispetto al rappresentante legale o agli organi amministrativi, e si ritiene essere la figura più adatta, nell'ambito dell'organizzazione delle	Si conferma che il responsabile della funzione di <i>Risk Management</i> può ritenersi soggetto che svolge funzioni equivalenti ai sensi della disposizione in esame se, tenuto conto della struttura organizzativa propria di ciascuna società di revisione, esso ricopre una posizione apicale, caratterizzata da un adeguato livello di autonomia decisionale.

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
ordinarie di adeguata verifica.	società di revisione, a valutare e ad assumere decisioni in merito ai rischi propri della revisione e di riciclaggio nel caso di specie.	
<b>18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2014. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.	E' stato informalmente comunicato che tale provvedimento dovrebbe essere emesso in forma definitiva entro la fine del 2013. Considerando che: (i) i primi mesi dell'anno rappresentano per le società di revisione il periodo di maggior impegno dell'attività professionale, concentrandosi entro fine aprile l'emissione della quasi totalità delle relazioni sugli enti di interesse pubblico e sugli altri soggetti sottoposti ad attività di revisione, anche volontaria; (ii) il presente provvedimento comporta modifiche sostanziali al documento di Ricerca Assirevi in materia di verifiche antiriciclaggio, che dovrà essere tra l'altro con Voi condiviso prima della distribuzione alle Associate; (iii) tale documento di Ricerca rappresenterà la base per la successiva modifica dei regolamenti e delle procedure interne di ogni singola associata, con eventuale armonizzazione alle procedure delle reti internazionali di appartenenza; (iv) ai soggetti destinatari del	A differenza di quanto originariamente previsto (1° marzo 2014), l'entrata in vigore del provvedimento è stabilita per il 1° giugno 2014; tale data vale per i rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.  Si ritiene che il lasso temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del Provvedimento in oggetto e la data di entrata in vigore del medesimo sia tale da consentire: i) all'Associazione di categoria di apportare le modifiche del caso al documento di Ricerca pubblicato in materia; ii) alle singole società di revisione di adottare le necessarie ed opportune di disposizioni interne.

Provvedimento in consultazione	Osservazioni ASSIREVI	Valutazioni Consob
	<p>Provvedimento di Banca d'Italia è stato riconosciuto un arco temporale molto più esteso per l'adattamento alle modifiche regolamentari;</p> <p>si richiede che le disposizioni si applichino a decorrere dal 1 luglio 2014 per i nuovi incarichi, consentendo ulteriori tre mesi per l'adeguamento degli incarichi in essere al 1 luglio 2014.</p>	
<p>Allegato 1</p> <p><b>CRITERI DI VALUTAZIONE CONCERNENTI IL CLIENTE</b></p> <p>Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati:</p>	<p>Al fine di rendere il testo più rispondente alle peculiarità della professione, Assirevi propone la seguente parziale integrazione della disposizione:</p> <p><i>“Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori, nei limiti delle proprie procedure di client acceptance e continuance, prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati:...”.</i></p> <p>Commento di Assirevi.</p> <p>Si propongono le modifiche riportate nel testo</p>	<p>La proposta di modifica non è stata accolta, dal momento che il profilo in questione è disciplinato dal precedente art. 4.2, lett. c): “... ferme restando la specifica natura e finalità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell’attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili”.</p>

<b>Provvedimento in consultazione</b>	<b>Osservazioni ASSIREVI</b>	<b>Valutazioni Consob</b>
	del provvedimento per rendere il testo più rispondente alle peculiarità della professione.	
<b>Allegato 2</b> <b>LA VERIFICA DEI DATI RELATIVI AL CLIENTE E AL TITOLARE EFFETTIVO</b> [...] <p>Quando i Revisori ritengano ragionevolmente che sussista un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, possono effettuare la verifica relativa al titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.</p>	<p>Premesso che ogni singolo soggetto ha i propri sistemi di valutazione e classificazione del rischio di antiriciclaggio, e che pertanto la classificazione di rischio basso potrebbe non essere di univoca interpretazione, si richiede che in ambito di consultazione sia confermato che la dichiarazione del cliente in merito al titolare effettivo sia sufficiente, in caso di rischio non elevato, per assolvere agli obblighi di adeguata verifica.</p>	<p>In generale, si sottolinea che rientra nell'autonomia (e responsabilità) dei Revisori adottare ed applicare adeguate procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ivi compresa la determinazione di appropriate classi di rischio.</p> <p>In particolare, con riferimento al valore della dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, si ritiene che il giudizio circa la sua esaustività debba essere formulato, alla stregua della piena valorizzazione di tutti i dati e le informazioni disponibili e in coerenza con la classe di rischio individuata in sede di profilatura della clientela.</p> <p>Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'Allegato 2 in commento non si limita a dare rilievo alla predetta dichiarazione del cliente, ma soggiunge che <i>"In ogni caso, i Revisori valutano, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico – commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti"</i>.</p>

**Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

## 1. FONTE NORMATIVA

Le presenti disposizioni sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*infra*: "decreto antiriciclaggio").

## 2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (*infra*: "Revisori"). Per "enti di interesse pubblico" si intendono quelli di cui all'art. 16, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

## 3. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) "attività professionale": la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai Revisori;
- b) "cliente": ~~il soggetto che conferisce ai Revisori l'incarico di revisione legale ovvero altro incarico professionale ammesso dalla normativa vigente in materia.~~

~~Nel caso di incarico conferito ai Revisori dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403 bis del codice civile, per "cliente" si intende la società nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403 bis - il soggetto al quale i Revisori rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.~~

**Nel caso di incarico conferito dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, la prestazione professionale si intende resa al soggetto nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis.**

**Nel caso di incarico conferito dalla Rete, la prestazione professionale si intende resa all'entità oggetto dell'incarico.**

- c) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza **o domicilio**, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove rilasciato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove rilasciato);
- d) "finanziamento del terrorismo": le condotte previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- e) "GAFI": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- f) "istruzioni della Banca d'Italia": il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- g) "MoneyVal": Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;
- h) "persone politicamente esposte (PEPs)": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- i) "rete": la struttura ~~alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. I), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;~~
- j) "riciclaggio": le condotte previste dall'art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio;
- k) "terza direttiva antiriciclaggio": la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- l) "titolare effettivo": la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente svolge l'attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio;
- m) "UIF": l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.

#### 4. PRINCIPI GENERALI

4.1 I Revisori assicurano che l'assetto organizzativo, le procedure aziendali e il sistema dei controlli interni siano idonei a garantire l'efficace e tempestiva applicazione delle misure, delle modalità e delle procedure di adeguata verifica della clientela.

4.2 Nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Revisori operano in conformità al principio di proporzionalità, ponendosi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale. Essi, in particolare:

- a) assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale;
- b) adottano misure, modalità e procedure di adeguata verifica della clientela adeguate rispetto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti;
- c) ferme restando la specifica natura e finalità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili.

L'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempire gli obblighi che le applicabili norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei Revisori.

## 5. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

5.1 I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale.

5.2 Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori osservano i criteri generali stabiliti dall'art. 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio nonché i criteri di valutazione concernenti il cliente previsti nell'Allegato 1. I Revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## 6. PROFILATURA DELLA CLIENTELA

6.1 I Revisori provvedono a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente nella fase di accettazione dell'incarico e, con frequenza prestabilita, verificano l'appropriatezza della classe di rischio attribuita.

In tale contesto, essi adottano un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischiosità correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, in coerenza con il principio di proporzionalità, graduando le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette in ragione della classe di rischio assegnata a ciascun cliente.

6.2 Ai fini della classificazione della clientela, i Revisori possono avvalersi di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, in tali ipotesi, i Revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio più elevata, qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora venga attribuito al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto.

6.3 Nel caso in cui nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEPs o di cambio del titolare effettivo), i Revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

## 7. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

7.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono:

- a) nell'identificazione del cliente;
- b) nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) nella verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale;
- e) nell'esercizio di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente esercizio dell'attività professionale.

## 8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

8.1 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d), prima di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale ~~e a tal fine inseriscono nel relativo contratto clausole idonee a subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico al completamento delle attività di adeguata verifica della clientela.~~

8.2 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale, con particolare attenzione ai casi in cui:

- 1) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. A tal fine, i Revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui al provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, su proposta dell'UIF, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF;
- 2) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore).

8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere **o precedenti prestazioni professionali**, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante.

8.4 Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale non si applicano:

a) nei casi di attività didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali);

b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie.

## 9. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

9.1 Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

9.2 Nel caso di cliente non persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguiti, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.

9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima ~~dell'accettazione dell'incarico~~ di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale. Tuttavia, tali obblighi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) qualora il cliente sia già identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) qualora il Revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto antiriciclaggio;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

9.4 I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente, osservando quanto disposto dall'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

9.5 Nel caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, i Revisori adottano misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente, avvalendosi a tal fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, in conformità alla disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione.

9.6 Per identificare il titolare effettivo, i Revisori chiedono ai propri clienti di fornire, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate; essi, inoltre, possono fare

ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ed ottenere le informazioni pertinenti utilizzando altre fonti utili, ivi comprese le altre entità facenti parte della loro rete di appartenenza.

9.7 Nel corso del controllo costante, i Revisori valutano tutti gli eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato.

9.8 In caso di pluralità di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.

#### 10. VERIFICA DEI DATI RELATIVI AL CLIENTE E AL TITOLARE EFFETTIVO

10.1 Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

10.2 In sede di verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo, i Revisori osservano le disposizioni dell'art. 19, comma 1, lett. a) e b) del decreto antiriciclaggio e dell'Allegato 2 del presente Provvedimento.

#### 11. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

11.1 Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalità e in misura proporzionate al profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile.

#### 12. CONTROLLO COSTANTE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE.

12.1 Nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite.

12.2 Sulla base delle risultanze del controllo costante svolto:

a) aggiornano ove necessario il profilo di rischio del cliente;

b) in caso di riscontro di anomalie rilevanti, pongono in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutano se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

12.3 Il controllo costante si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico.

12.4 I Revisori stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento delle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente e del titolare effettivo. Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di

documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico ovvero quando risulti al Revisore che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

12.5 Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

### **13. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

13.1 I Revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di: a) dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b) consentire analisi e approfondimenti da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

13.2 I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

13.3 I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorità competenti.

13.4 La conservazione dei documenti presso un'unica struttura, eventualmente individuata a livello di gruppo/rete di appartenenza ovvero presso terzi, è consentita, purché ciò non comprometta la pronta disponibilità dei documenti stessi.

### **14. IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGO DI ASTENSIONE**

14.1 I Revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

14.2 I Revisori applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 28, comma 7-ter, del decreto antiriciclaggio.

14.3 In ogni caso, i Revisori – ove ne ricorrono le condizioni - inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio.

### **15. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA**

15.1 Per i casi in cui l'art. 25 del decreto antiriciclaggio prevede la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica, i Revisori si attengono a quanto previsto nell'Allegato 3.

## 16. OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

16.1 I Revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi in cui il cliente non è fisicamente presente (prestazione professionale a distanza) ovvero il cliente o un titolare effettivo sia una persona politicamente esposta residente in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario. Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte qualora sia inviata alla UIF una segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, i Revisori applicano misure rafforzate fino a quando ritengano di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio.

16.2 L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, in una o più delle attività in cui essa si articola (identificazione, verifica e controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale).

16.3 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.

16.4 Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati dall'organo con funzioni di amministrazione del Revisore ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega.

I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

16.5 I Revisori, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

16.6 Qualora i Revisori non siano in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riescano a verificare l'attendibilità degli stessi, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

16.7 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI).

## 17. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

17.1 I Revisori possono demandare, ai sensi della Sezione II del Capo I del Titolo II del decreto antiriciclaggio, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi ivi indicati, ferma la loro responsabilità finale per l'osservanza di detti obblighi.

17.2 Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della prestazione professionale, secondo i termini e le modalità esecutive stabiliti nell'Allegato 4.

17.3 Ai sensi del decreto antiriciclaggio i Revisori non possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da altri Revisori. Tuttavia, ferma restando la loro responsabilità finale, essi possono avvalersi della collaborazione dell'eventuale rete di appartenenza, unicamente ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti.

#### **18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° **marzo giugno** 2014. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

**Criteri di valutazione concernenti il cliente**

Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati:

1. forma giuridica, assetti proprietari e di controllo, dimensioni, articolazioni organizzative, complesso delle procedure operative e di controllo di ciascun cliente. In particolare, nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari;
2. caratteristiche ed attività dell'eventuale titolare effettivo;
3. grado di complessità e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della società cliente;
4. collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
5. condanne penali o sottoposizione del cliente a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro;
6. eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tali procedimenti siano notori o comunque noti al Revisore e non coperti da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzazione da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale – o proprie segnalazioni inoltrate alla UIF;
7. notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari) del cliente ovvero conclusione da parte del medesimo cliente di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti, misure o provvedimenti, di cui al punto precedente;
8. censimento del cliente nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero riconducibilità, notoria contiguità o effettuazione di operazioni di significativo valore economico con soggetti censiti nelle medesime liste;
9. natura dell'attività economica svolta dal cliente e specifiche caratteristiche della stessa, in particolare nei casi in cui tale attività sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante) ovvero implichi l'operatività in settori economici ad elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria);

10. presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e dove comunque svolge la propria attività, di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Paesi o territori a rischio. Particolare attenzione va dedicata ai casi in cui il cliente opera all'estero; in tale ambito assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio).

I medesimi elementi sopra descritti vanno presi in considerazione e valutati anche in rapporto alle controparti con cui il cliente compie operazioni di rilevante valore economico;

11. comportamento tenuto, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico e nel corso delle fasi successive. Di specifico rilievo risultano condotte reticenti, dissimulatorie o fuorvianti, consistenti, ad esempio, nella riluttanza a fornire informazioni rilevanti ovvero nel dare informazioni parziali, incomplete, inesatte, false ovvero non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento della sua attività professionale;

12. incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili;

13. operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia per i Revisori, nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio.

L'elenco precedente non ha carattere esaustivo; i Revisori prendono, pertanto, in considerazione anche gli ulteriori elementi riscontrabili nel singolo caso, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo**

Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale dovuta, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano:

- a) i documenti di identità in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;
- b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Ai fini della verifica dei dati del cliente persona fisica, i Revisori effettuano il riscontro su uno dei documenti d'identità originali in corso di validità indicati dall'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure commisurate al profilo di rischio del cliente. A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o dal o per il tramite del cliente - e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

Quando i Revisori ritengano ragionevolmente che sussista un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, possono effettuare la verifica relativa al titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.

In ogni caso, i Revisori valutano, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico – commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti.

I Revisori adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati.

Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i Revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello status di "rifugiato" o dello status di "protezione sussidiaria", ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.

**Misure semplificate di adeguata verifica**

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i Revisori raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che giustificano l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

I Revisori accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio possono essere acquisiti consultando – anche tramite internet – gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

I Revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

I Revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che consente l'applicazione della procedura semplificata – in base a fondato giudizio, basato sugli elementi di valutazione acquisiti dai Revisori nello svolgimento della propria attività professionale;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dell'articolo 16, comma 1, lettera d) e dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del medesimo decreto antiriciclaggio;
- la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della terza direttiva antiriciclaggio; in tal caso, i Revisori non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio.

**Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica:**

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio).

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dei Revisori (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la precedente lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dei Revisori responsabili dell'adeguata verifica).

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica.

Spetta al Revisore responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il Revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, i Revisori responsabili:

- definiscono le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuano i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predispongono strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisiscono, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.